

Doctrina		
Título:	Diritti dei popoli indigeni e diritti umani: tre modelli interpretativi, nella prospettiva del Saami del Nord Europa	
Autor:	Mazza, Mauro	
País:	 Italia	
Publicación:	Revista Iustitia - Número 25 - Octubre 2026	
Fecha:	06-10-2026	Cita: IJ-VI-CDXIII-415

**Diritti dei popoli indigeni e diritti umani:
tre modelli interpretativi, nella prospettiva del Saami del Nord Europa**

Mauro Mazza^[1]

Quale relazione è possibile individuare tra i diritti dei popoli aborigeni e i diritti umani? Come infatti è stato efficacemente osservato, i diritti *speciali* degli indigeni pongono problemi altrettanto *speciali* (D.L. Shelton, F. Guzmán Duque, *Advanced Introduction to Indigenous Human Rights*, Cheltenham, Elgar, 2024, 67 ss.), nella misura in cui essi risultano da una combinazione dei diritti individuali riconosciuti a tutte le persone con i diritti *sui generis* attribuiti alle comunità dei popoli autoctoni.

Secondo una prima ricostruzione, i diritti indigeni sono compatibili con i valori sottesi ai diritti umani, così come risultano individuati e istituzionalizzati in strumenti giuridici internazionali nel corso del XX secolo. Ne sono un esempio, in quest’ottica, l’art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, nonché gli art. 18 e 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, in vigore dal 23 marzo 1976, laddove si riconoscono i diritti di ogni individuo alla libertà di religione, come anche, se appartenente a minoranze etniche-linguistiche, di mantenere la propria cultura e di usare la propria lingua. Seguendo tale impostazione, che evidenzia la proliferazione dei diritti umani (da ultimo, v. F. Rossi, *Justice, Freedom, Rights. An introduction to the history of human rights*, Torino, Giappichelli, 2024, *Preface. The Makings of Human Rights. And What Preceded Them*, spec. XVI), i diritti indigeni costituiscono una ulteriore elaborazione dei diritti umani, come esemplarmente riconosciuto nella Dichiarazione delle Nazioni Unite del 13 settembre 2007 sui diritti dei popoli indigeni. Vengono in rilievo, in base a tale concezione, i diritti tradizionali sulle terre e sulle acque dei popoli indigeni, diritti che sono essenziali per conservare l’identità culturale e le stesse credenze spirituali delle comunità autoctone. Si tratterebbe, dunque, di tutelare i diritti speciali dei popoli indigeni sui territori “ancestrali”.

Secondo una differente impostazione, si deve tutto al contrario (rispetto a quanto appena sopra osservato) prendere atto della non riconducibilità dei diritti indigeni alla dimensione peculiare dei diritti umani elaborata dalla tradizione giuridica occidentale, in quanto questi ultimi manifestano una marcata preferenza per la tutela dei diritti individuali, caratteristica che non può invece essere estesa al sistema valoriale delle comunità indigene. L’ordine sociale e cosmologico dei popoli indigeni considera i singoli individui strettamente collegati tra di loro, e inoltre enfatizza non tanto i diritti, quanto piuttosto i doveri, specialmente sotto forma della

responsabilità verso gli altri. Proseguendo lungo tale linea di pensiero, si giunge alla conclusione per la quale il “linguaggio dei diritti” costituisce espressione peculiare delle concezioni intellettuali proprie delle società occidentali, sostanzialmente estranee alle comunità tribali extra-occidentali, tra cui quelle degli indigeni, alle quali la concezione occidentale dei diritti è stata imposta, specialmente attraverso la dominazione coloniale. Ne deriva, in definitiva, che lo stesso rafforzamento dei diritti indigeni, praticato mediante la trasposizione nel mondo indigeno dell'apparato legale di matrice occidentale, finisce per perpetuare (talora inconsciamente) forme di dominazione post-coloniale. La soluzione, per l'impostazione ora in esame, consiste dunque nel “decolonizzare” le relazioni tra popoli indigeni e società di derivazione europea insediatesi storicamente sui territori indigeni (v. S. Xavier *et al.*, *Decolonizing Law. Indigenous, Third World and Settler Perspectives*, London-New York, Routledge, 2021).

Vi è, poi, una terza ricostruzione, secondo cui gli attuali diritti positivi dei popoli indigeni sono il risultato della interazione storica tra le concezioni tradizionali degli aborigeni e quelle “importate” (ovvero “trapiantate”) dai colonizzatori occidentali. Si verifica, quindi, un intreccio di differenti tradizioni giuridiche; civiltà e tradizioni tra loro molto diverse si sono incontrate, spesso scontrate e quasi sempre sovrapposte. Più precisamente, i diritti indigeni risultano - seguendo tale impostazione - dalla lotta per il riconoscimento dei diritti consuetudinari/tradizionali, soprattutto di quelli riguardanti il possesso della terra, condotta storicamente dai popoli indigeni nei confronti dei colonizzatori venuti dall'Europa. Senza potersi qui addentrare in una disamina approfondita della questione (che richiederebbe la predisposizione di un altro scritto), gli Stati europei adottarono in generale la dottrina c.d. della scoperta (*doctrine of discovery*) e il concetto, a essa legato, di *terra nullius* (*vacant land*), allo scopo di affermare la propria sovranità sui territori di tradizionale insediamento degli indigeni. In forza della menzionata concezione, il primo Paese europeo che effettuava la scoperta, *id est* la colonizzazione, escludeva gli altri Stati europei. Nel contempo, però, ciò non impediva il riconoscimento di diritti tradizionali, per esempio di caccia e di pesca, in favore delle popolazioni indigene, le quali tuttavia disponevano soltanto di un diritto consuetudinario di uso dei terreni e delle acque, diventato ormai di proprietà del Paese colonizzatore. Questa situazione si è verificata tipicamente in Africa subsahariana (cfr., per esempio, S. Mancuso, *Terra in Africa. Diritto fondiario eritreo*, Presentazione di R. Sacco, Trieste, Edizioni Università di Trieste-EUT, 2013, e F. Guella, *Un “libro fondiario” in Eritrea, tra diritto coloniale e diritto tradizionale*, in M. Cosulich, G. Rolla (cur.), *Il riconoscimento dei diritti storici negli ordinamenti costituzionali*, Trento, Università degli studi di Trento, 2014, 167 ss.), ma anche con riguardo più specifico ai popoli indigeni artici (Inuit e Saami; v., *si vis*, M. Mazza, *Aurora Borealis. Studies on Polar Law and Legal Comparison*, Oisterwijk, Netherlands, Wolf Legal Publishers, 2017, 76 ss.; Id., *La condizione giuridica dei popoli indigeni artici, tra continuità e cambiamento*, relazione al Workshop «*Perspectivas polares. O Ártico nas Ciências humanas e sociais no Brasil, Itália e Portugal*»/Prospettive polari. L'Artico nelle Scienze umanistiche e sociali in Brasile, Italia e Portogallo», organizzato (online) da *Escola Superior de Defesa* (ESD) brasiliana (Brasilia) e *Grupo Latino de Ciências Polares* - Gruppo Latino di Scienze Polari, svoltosi dal 24 al 25-10-2024). La *doctrine of discovery*, enunciata dal *Chief Justice* John Marshall nella celebre vertenza *Johnson v McIntosh* del 1823 (21 U.S. (8 Wheat.) 543 (1823)), ha avuto risonanza mondiale e larga applicazione, con effetti che sono ancora attuali (sia consentito rinviare a M. Mazza, *La protezione di popoli indigeni nei Paesi di common law*, Padova, Cedam, 2004, 144 ss., e ora A. Somma, in E. Mostacci, A. Somma, *Gli Stati Uniti e il loro diritto*, Torino, Giappichelli, 2023, IV, 8, *Riconoscimento o redistribuzione: il caso dei nativi americani*, 140 ss.). Nell'*opinion* espressa dal *Chief Justice* Marshall, «la sovranità euroamericana, derivante dalla scoperta del Nuovo Mondo, implica la drastica conclusione per la quale i diritti indiani sull'occupazione delle terre sono da considerare estinti, sia in forza di acquisto legale che a seguito di conquista militare» (cfr. M. Mazza, *op. ult. cit.*, 145).

Nel corso del XX secolo e all'inizio del XXI, i diritti tradizionali degli indigeni sono stati spesso re-interpretati, sia a livello di legislazione interna degli Stati che sul piano del diritto

internazionale, così da pervenire a una più efficace protezione dei diritti territoriali, linguistici e culturali delle comunità aborigene. Tale tendenza evolutiva ha consentito la sopravvivenza dei diritti consuetudinari indigeni. Talvolta sono, altresì, intervenute scuse ufficiali da parte dei Governi e/dei *leaders* statali, con la relativa promessa “*never again*” (cfr. F. Dominello, *State Apologies to Indigenous Peoples. Law, Politics, Ethics*, London-New York, Routledge, 2024), mentre sono meno frequenti le restituzioni delle terre e/o i risarcimenti per i torti subiti nel passato dai popoli indigeni.

Emergono così, in definitiva, i tre modelli interpretativi dei rapporti tra diritti (dei popoli) indigeni e diritti umani, definibili come approccio dell'estensione (il primo), approccio della discontinuità (il secondo), nonché approccio dell'interazione (il terzo).

Volendo esprimere una (motivata) preferenza al riguardo, direi che la prospettiva c.d. dell'estensione dei diritti umani fino a comprendere, nella relativa nozione, anche i diritti indigeni, offre una spiegazione adeguata, ma probabilmente non sufficiente, in ordine alla presenza di disposizioni normative a tutela delle comunità aborigene sia negli ordinamenti nazionali che nel sistema di diritto internazionale. Certamente il fatto che i diritti nazionali non contengano più discriminazioni contro i popoli indigeni, e che strumenti internazionali quali la Convenzione ONU sui diritti dei popoli indigeni affermino i diritti umani fondamentali degli aborigeni, è da valutare positivamente. La prospettiva della c.d. discontinuità, a sua volta, aggiunge la conoscenza dei sistemi giuridici tradizionali dei popoli indigeni. Bisogna, però, rifuggire dalla tentazione di considerare tali ultimi sistemi, che pure esistono da tempo immemorabile, come statici, quasi fossero “congelati” (“*frozen*”). Al contrario, si tratta di sistemi giuridici consuetudinari (estremamente) dinamici, che hanno sperimentato una complessa evoluzione, bene evidenziata dalla prospettiva c.d. dell'interazione, con la necessaria precisazione che siffatta interazione in certi (pochi) casi è stata consensuale e basata sul dialogo e la continuità, mentre in numerosi (*recte*, quasi tutti i) casi deriva, storicamente, dalle varie modalità di dominazione coloniale imposte agli indigeni dai Paesi europei.

In conclusione, si può osservare che: a) i diritti dei popoli indigeni restano distinti dai diritti umani (in tal senso, v. P. Kulchyski, *Aboriginal Rights Are Not Human Rights. Essays on Law, Politics and Culture*, Chico (CA), AK Press, 2013, per il quale i diritti degli indigeni, definibili come diritti culturali, hanno anche lo scopo di contrastare la pretesa universalizzante dei diritti umani, aspetto quest'ultimo su cui v. per tutti G.F. Ferrari, *I diritti nel costituzionalismo globale: luci e ombre*, Modena, Mucchi, 2023, 27 ss., cosicché confondere le due forme di diritti indebolisce, in definitiva, i diritti delle comunità aborigene; analoga, sul punto, è altresì l'impostazione di M. Ferri, *Dalla partecipazione all'identità. L'evoluzione della tutela internazionale dei diritti culturali*, Milano, Vita e Pensiero - Università Cattolica del Sacro Cuore, 2015); b) la comprensione dei diritti indigeni deriva dalla combinazione dei risultati cui si perviene utilizzando cumulativamente i tre approcci, o modelli interpretativi, sopra esaminati; c) i diritti dei popoli indigeni, così come esistenti nel mondo (v. la rassegna effettuata da M. Mazza, *I diritti degli aborigeni nel mondo contemporaneo*, in AA.VV., *I diritti fondamentali in Europa* (atti del XV Colloquio biennale dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato-AIDC, Messina-Taormina, 31-5/2-6-2001), *Presentazione* di A. Gambaro e *Saluto introduttivo* di G. Silvestri, Milano, Giuffrè, 2002, *sub Sessione di diritto pubblico*, coordinata da G.F. Ferrari, 427 ss.), derivano dalla stratificazione, ovvero meglio dalla interazione dinamica, tra le consuetudini (a contenuto normativo) delle comunità aborigene, gli ordinamenti interni (“domestici”) dei singoli Stati (nel cui territorio vivono le popolazioni indigene), nonché il diritto internazionale dei diritti umani (specialmente quello prodotto dalle Nazioni Unite). Vengono, così, a configurarsi le forme peculiari di Stato multiculturale, interculturale c.d. debole e interculturale c.d. forte (S. Baldin, *The Weak and Strong Type of Intercultural State*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, 2023, 279 ss.).

Sul piano del metodo, si passa per tal modo dall'analisi dei modelli a quella dei sistemi (A. De Luca, E. Ioriatti, *Comparative Legal Systems. An Introduction*, Torino, Giappichelli, 2024, 31 ss.;

A. Gambaro, M. Graziadei, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati*, Milano, Wolters Kluwer Utet, 2024, 5^a ed., 11 ss.; G.F. Ferrari, *Sistemi giuridici: origine e diffusione*, in Id. (cur.), *Atlante di Diritto pubblico comparato*, Milano, Wolters Kluwer Utet, 2023, 2^a ed., 1 ss.). Rimane un interrogativo finale: si deve privilegiare un approccio più concettuale, puntando a una forma di tipo ideale a rischio di una generalizzazione eccessiva, o è preferibile piuttosto enfatizzare la varietà delle situazioni attraverso un approccio empirico e contingente, più sicuro ma più limitato?

L'esperienza dei paesi nordici nella tutela dei diritti dei Sami punta in quest'ultima direzione, soprattutto attraverso la peculiare creazione dei Parlamenti Sami, con funzioni consultive nell'ambito dell'attuazione dei diritti speciali dei Sami (M. Mazza *Autodeterminazione e autogoverno dei Saami in Scandinavia*, in Id., *Aurora borealis. Diritto polare e comparazione giuridica*, Bologna, Filodiritto, 232 ss.).

Notas [\[arriba\]](#)

[1] Professore ordinario di Diritto pubblico comparato nell'Università di Bergamo.